



ORDINANZA MUNICIPALE

intesa a disciplinare il soggiorno degli ospiti presso la casa per anziani medicalizzata Girasole di Massagno

Ris. Mun. xxxxx

Il **Municipio di Massagno**, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- l'art. 139 del Regolamento comunale (ROC);

allo scopo di disciplinare il soggiorno degli ospiti presso la Casa per anziani medicalizzata Girasole (in seguito detta Casa)

o r d i n a:

CAPITOLO I

Occupazione dei locali

Art. 1

Chi abita o lavora nella Casa ha diritto al rispetto della propria sfera personale; l'ospite ed il personale si impegnano a rispettarla vicendevolmente.

Art. 2

¹ Ogni ospite può ricevere le chiavi per la propria camera, se le condizioni di salute lo consentono.

² Il Direttore amministrativo può richiedere la restituzione delle chiavi quando lo stato di salute dell'ospite richiede il provvedimento in questione; per motivi di sicurezza può essere ordinata l'apertura della porta.

Art. 3

L'assegnazione della camera ed eventuali cambiamenti di camera sono decisi dal Direttore amministrativo.

Art. 4

¹ Ogni ospite può entrare e uscire dalla Casa liberamente, è tuttavia buona regola informare sempre il personale curante.

² Restrizioni a questo diritto possono avvenire su prescrizione del medico curante o del Direttore sanitario della Casa per tutelare la sicurezza e la salute dell'ospite non più in grado di uscire da solo.

³ Il Direttore amministrativo può intervenire in ogni momento, vietando l'uscita se la ritiene pericolosa per l'incolumità dell'ospite, in attesa dell'intervento del medico o eventualmente dei familiari.

Art. 5

¹ La porta principale della Casa viene chiusa dalle 20.00 alle 07.00.

² In caso di necessità per rientrare suonare il campanello o avvisare per telefono.

Art. 6

¹ Agli ospiti non è permesso tenere animali.

² I visitatori possono entrare con un animale domestico, avendone il pieno controllo, nell'atrio bar; previa autorizzazione possono anche salire in camera.

Art. 7

¹ È vietato fumare in generale all'interno di tutta la Casa, nelle camere e sulle terrazze delle camere; gli ospiti (personale e visitatori esclusi) hanno a disposizione 2 locali per fumatori adeguatamente adibiti e a loro riservati al 2° e al 4° piano.

² Gli ospiti ed i loro visitatori possono fumare all'esterno al piano terreno o sulla terrazza comune presente ad ogni piano della Casa, avendo comunque rispetto per le esigenze degli altri.

Art. 8

Per motivi di sicurezza agli ospiti non è consentito l'uso di apparecchi potenzialmente pericolosi, quali ad esempio stufe elettriche, piastre, ferri da stiro, candele ecc..

Art. 9

Oltre alla camera, sono a disposizione dell'ospite i soggiorni ai piani, le terrazze, la zona bar, il giardino, la cappella e la sala destinata all'animazione.

Art. 10

¹ Ogni ospite può arredare la camera con mobilio personale (escluso il letto, il comodino e i tappeti) compatibilmente con lo spazio disponibile e con le esigenze di cure e di pulizia.

² La camera è predisposta per la ricezione di programmi TV via cavo, nonché di un allacciamento e di un apparecchio telefonico; il volume della radio e della TV deve essere regolato in modo da non arrecare disturbo.

³ In Casa è predisposta una connessione ad Internet "wireless". L'ospite per usufruirne deve rivolgersi all'Amministrazione.

Art. 11

Nel limite del possibile l'ospite collabora nel mantenere l'ordine e la pulizia nella propria camera.

CAPITOLO II

Pasti

Art. 12

¹ Di regola il pranzo e la cena per gli ospiti autonomi sono consumati nella sala da pranzo al piano terreno, mentre la colazione viene servita direttamente ai piani.

² Sono serviti tre pasti al giorno negli orari stabiliti dal Direttore amministrativo.

Art. 13

¹ Ogni ospite ha diritto a pasti sani e variati.

² Se richiesto dal medico vengono pure preparati pasti dietetici.

Art. 14

Il pasto è comprensivo di acqua minerale e di 1 dl di vino, salvo disposizione contraria da parte del medico curante.

Art. 15

Le assenze degli ospiti superiori a tre giorni danno diritto ad un rimborso per i pasti non consumati, secondo le Direttive cantonali.

Art. 16

I familiari ed eventuali conoscenti possono pranzare con gli ospiti annunciandosi in Amministrazione o eventualmente in cucina al più tardi entro le 09.00 dello stesso giorno.

Art. 17

Nel caso in cui l'ospite non intendesse consumare il pasto presso la Casa, è pregato di annunciarlo il più presto possibile.

CAPITOLO III

Cure

Art. 18

¹ La Casa mette a disposizione degli ospiti un servizio medico permanente garantito dal Direttore sanitario della Casa.

² È parimenti garantita la libera scelta del medico curante, subordinata comunque all'accettazione da parte di quest'ultimo delle disposizioni contenute nell'Ordinanza per i medici esterni operanti presso la Casa.

Art. 19

Le cure generali e l'assistenza agli ospiti sono garantite dal personale della Casa 24 ore su 24.

Art. 20

¹ Le persone espressamente autorizzate possono ottenere informazioni sullo stato di salute generale degli ospiti, richiedendole al Responsabile del settore delle cure o ai Capi reparto.

² Colloqui con il Direttore sanitario della Casa sono da concordare preventivamente per il tramite del Direttore amministrativo.

Art. 21

Le terapie, i medicinali e la dieta sono prescritti dal medico ed il personale ha l'obbligo della stretta osservanza d'esecuzione degli ordini impartiti.

Art. 22

I ricoveri in ospedale o in altre strutture sanitarie avvengono su ordine medico; la camera rimane a disposizione dell'ospite, a pagamento.

Art. 23

¹ La Casa stipula delle convenzioni con gli assicuratori malattia per il rimborso delle prestazioni del personale, delle cure, dei medicinali, dei materiali, delle terapie riabilitative e di mantenimento, ecc. che possono essere prese a carico dalla copertura assicurativa di base obbligatoria LAMal.

² Queste convenzioni o accordi possono variare di anno in anno in base a trattative cantonali o federali, di conseguenza le condizioni che ne derivano sono vincolanti sia per l'ospite che per la Casa.

³ Quanto non è coperto dall'assicurazione di base LAMal, se non diversamente regolato, è a carico dell'ospite, come pure la franchigia e la partecipazione ai costi rimborsabili.

Art. 24

¹ I medicinali prescritti agli ospiti sono ordinati e gestiti direttamente dalla Casa. In base alla modalità di rimborso dei medicinali LAMal in vigore, gli assicuratori malattia ne prenderanno a carico il costo.

² I parenti sono pregati di astenersi dal portare medicinali direttamente agli ospiti. Gli assicuratori malattia non riconoscono i costi per i medicinali acquistati direttamente dagli ospiti o dai loro parenti.

Art. 25

¹ Le prestazioni terapeutiche, quali fisioterapia, ergoterapia, ecc. devono essere prescritte agli ospiti dai loro medici curanti.

² Queste vengono erogate da collaboratori interni alla Casa oppure da servizi esterni incaricati dalla Casa.

³ L'erogatore della prestazione chiederà la garanzia di rimborso all'assicuratore malattia presso il quale è assicurato ogni singolo ospite ed in seguito fatturerà le prestazioni.).

Art. 26

¹ Le prestazioni di pedicure/manicure e di podologia, con o senza prescrizione medica e in base alla loro complessità, sono effettuate dal personale infermieristico interno o da un servizio di pedicure esterno o da un servizio di podologia esterno, autorizzati ad operare nella Casa.

² I costi per i servizi esterni sono in generale assunti dall'ospite, salvo eventuali prestazioni previste dalla copertura assicurativa di base LAMal, che resteranno a carico della Casa.

Art. 27

In generale prestazioni ottenute, per desiderio dell'ospite, al di fuori di quanto previsto e offerto dalla Casa, sono di regola a carico dell'ospite medesimo.

CAPITOLO IV

Visite

Art. 28

L'ospite può ricevere visite tutti i giorni. L'orario è di regola dalle 10.00 alle 20.00.

Art. 29

È da evitare la consegna agli ospiti di bevande alcoliche senza avvisare il personale curante.

Art. 30

Gli ospiti possono assentarsi dalla Casa, accompagnati dai rispettivi visitatori/accompagnatori, previa segnalazione al personale curante.

CAPITOLO V

Servizio alberghiero

Art. 31

¹ Ogni ospite ha diritto di far lavare i propri indumenti dalla lavanderia della Casa, etichettando con il cognome e nome ogni capo.

² I vestiti che devono essere portati presso una lavanderia esterna vengono fatturati all'ospite.

Art. 32

La Casa può procurare all'ospite materiali o articoli per uso personale (es. creme, dentifricio, articoli di toilette in genere, capi d'abbigliamento, ecc.); questo materiale verrà fatturato in aggiunta alla retta mensile. Lo stesso dicasi per le bibite consumate fuori dai pasti o presso il bar.

Art. 34

Prestazioni supplementari a pagamento:

- il servizio di parrucchiere;
- il servizio di pedicure/manicure o podologia;
- il telefono;
- la TV via cavo;
- eventuali soggiorni di vacanza;

l'assicurazione responsabilità civile per l'ospite.

CAPITOLO VI

Animazione

Art. 34

La Casa si avvale di un servizio di animazione che organizza delle attività ricreative, di socializzazione e terapeutiche (lavoretti manuali, giochi, tombole, gite, ginnastica, ecc.) alle quali gli ospiti sono invitati a partecipare.

Art. 35

Parenti, amici e volontari che volessero aiutare ad animare le giornate degli ospiti sono bene accetti. Essi devono richiedere l'autorizzazione al servizio di animazione che curerà il coordinamento.

CAPITOLO VII

Trasporti

Art. 36

¹ Le trasferte degli ospiti per visite mediche, shopping, trasferimento in altre strutture o altro non vengono effettuate di regola dalla Casa.

² L'ospite dovrà avvalersi della disponibilità di familiari, amici o conoscenti, oppure la Casa può organizzare un adeguato trasporto esterno.

³ Casi particolari sono da sottoporre al Direttore amministrativo.

Art. 37

Eventuali trasporti di ospiti effettuati con mezzi e personale messi a disposizione dalla Casa per anziani verranno fatturati all'ospite stesso secondo il tariffario stabilito dalle Direttive o se del caso dagli assicuratori malattia.

CAPITOLO VIII**Amministrazione****Art. 38**

L'amministrazione finanziaria dell'ospite deve essere tenuta dai parenti o da un amministratore/curatore designato.

Art. 39

¹ Il Direttore amministrativo è a disposizione per qualsiasi consulenza qualora l'ospite o i parenti ne avessero necessità.

² Salvo eccezioni, e contro pagamento di una tassa stabilita dalle Direttive cantonali, l'amministrazione non si occuperà direttamente dei rapporti privati con l'AVS, l'autorità fiscale, l'assicuratore malattia, ecc., come pure di eseguire pagamenti privati.

Art. 40

La retta giornaliera viene fissata secondo le Direttive cantonali. L'ospite è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria al calcolo della retta. In caso di non presentazione della documentazione richiesta verrà applicata la retta massima vigente nella Casa. La fatturazione della retta avviene mensilmente ed in modo anticipato.

CAPITOLO IX**Disposizioni generali****Art. 41**

¹ Si consiglia di non custodire in camera denaro o valori oltre il necessario.

² Per le spese correnti all'interno della Casa, quali parrucchiere, pedicure, bibite al bar, ecc. non servono i contanti, il costo può essere fatturato.

³ La Casa non risponde in caso di furti.

Art. 42

¹ Beni di particolare valore (mobili, quadri, ecc.) che l'ospite desidera tenere nella sua camera, devono essere annunciati al Direttore amministrativo per mezzo di un inventario con fotografia e valore, in modo che la Casa possa, se del caso, annunciarli alla sua assicurazione.

² Eventuali costi assicurativi supplementari saranno messi a carico dell'ospite.

³ Si consiglia di depositare comunque in altra sede eventuali oggetti preziosi.

Art. 43

Mance e regali a favore del personale sono da deporre sul fondo comune del personale presso l'Amministrazione.

Art. 44

Il personale non può partecipare alla redazione del testamento degli ospiti.

Art. 45

Il personale è tenuto al segreto professionale.

Art. 46

¹ Eventuali contestazioni sono da inoltrare al Direttore amministrativo.

² Contro le decisioni del Direttore amministrativo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni.

CAPITOLO X**Disposizioni finali****Art. 47**

¹ La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

² La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato e annulla e sostituisce ogni disposizione vigente in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario supplente:

arch. Giovanni Bruschetti

Raoul Rota

Pubblicata dal xx. Xx. 2022 al xx. Xx.2022